



Al Prefetto della Provincia di Pistoia

PREMESSO che l'art. 4, comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2002 n. 121, recante "*Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale*", così come modificato dal d.l. n. 76/2020, attribuisce al Prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, la competenza ad individuare le strade, diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali di cui al comma 1 dello stesso articolo, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico, sulle quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati, e sulle quali, di conseguenza, è impossibile utilizzare o installare dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142, 148 e 176 del Codice della strada, senza l'obbligo di contestazione immediata di cui all'art. 200 dello stesso codice;

VISTA la direttiva del Ministro dell'Interno prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21 luglio 2017 che, nel riformulare il procedimento di individuazione ed emissione del decreto da parte del Prefetto sulle strade suindicate, prevede l'osservanza di precisi requisiti tecnici;

VISTO il decreto prefettizio n. 7796 del 4 luglio 2008, emanato ai sensi dell'art. 4, comma 2 del DL. n. 121/2002, convertito nella legge 168/2002, con il quale sono state individuate alcune strade ricadenti nel territorio del Comune di Pistoia per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione e che, fra queste, è compresa la SP.5 Montalese nel tratto dal km 1+400 al km 2;

VISTE le prefettizie n. 16988 del 25 marzo 2021 e n. 25990 del 11 maggio 2021 con le quali sono state richieste informazioni circa l'installazione di dispositivi tecnici di controllo da remoto delle violazioni al C.d.S. sulla S.P. 5 "Montalese";

VISTA la prefettizia n. 28833 del 27 maggio 2021 con la quale, oltre ad indicare le misure urgenti da adottare per la sicurezza della circolazione stradale sulla strada provinciale n. 5 "Montalese", si chiedeva ai Comandi di Polizia e agli Enti interessati di far conoscere l'eventuale necessità di estendere l'efficacia spaziale del sopracitato decreto prefettizio di individuazione dei tratti in cui è possibile prevedere l'installazione di dispositivi tecnici di controllo da remoto di rilevamento delle violazioni di cui all'art. 142 del Codice della strada;

VISTA altresì la nota n. 21/5320-Rep 220-20 del 25 maggio 2021 della Sezione Polizia Stradale di Pistoia con le quali la citata Sezione ha espresso parere favorevole all'installazione dei dispositivi tecnici di controllo della velocità da remoto;

VISTA la nota del Comando di Polizia Locale del Comune di Pistoia datata 21 luglio 2021 con la quale è stato chiesto di estendere all'intera percorrenza della SP.5 Montalese l'asse viario da individuare per l'installazione di dispositivi tecnici di controllo da remoto di rilevamento delle violazioni di cui all'art. 142 del Codice della strada;



Al Prefetto della Provincia di Pistoia

VISTO il parere favorevole espresso con nota prot. ing. n. 40010, in data 2 agosto 2021, dal Comando di Polizia Municipale di Montale;

VISTE le note n. 137/92-3 e n. 137/92-9 del Comando Provinciale Carabinieri di Pistoia, datate 3 aprile e 10 agosto 2021, con le quali il citato Comando ha espresso parere favorevole all'installazione dei dispositivi tecnici di controllo della velocità;

VISTO la nota prot. ing. n. 45572 del 7.9.2021 della Provincia di Pistoia, alla luce del quale la stessa Amministrazione provinciale, quale ente proprietario della strada interessata, esprime parere favorevole all'emissione del decreto prefettizio di cui trattasi;

CONSIDERATO gli atti istruttori e ritenuto, sulla base delle suddette risultanze relative al tasso di incidentalità, alle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico, di dover procedere, al fine di garantire la sicurezza stradale ai sensi del decreto-legge 20 giugno 2002 n. 121

DECRETA

è consentita l'installazione e l'utilizzo dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 del vigente Codice della strada, senza l'obbligo di contestazione immediata di cui all'art. 200 C.d.S., sul seguente tratto di strada provinciale:

- **SP. 5 "Montalese" dal Km 0+000 al Km 7+400**

La presenza e l'utilizzo dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo per lo scopo di cui trattasi dovrà essere segnalato e portato a conoscenza degli utenti della strada dall'Ente proprietario, attraverso la collocazione di idonei segnali stradali di indicazione, anche a messaggio variabile, che possono essere installati, in via provvisoria o definitiva, ad adeguata distanza dal luogo in cui viene utilizzato il dispositivo secondo le indicazioni stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno, in data 15 agosto 2007.

Gli organi di polizia stradale e l'Ente proprietario della strada, ciascuno per la parte di competenza, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Pistoia, 8 settembre 2021

IL PREFETTO

Florio